



## Le esportazioni triangolari a cura del promotore UE: rischi fiscali per il venditore italiano

**PIER PAOLO GHETTI**

**9 LUGLIO 2025 – WEBINAR**

# Le esportazioni triangolari a cura del promotore UE: rischi fiscali per il venditore italiano

## Agenda

- Inquadramento generale esportazioni triangolari
- La prova di esportazione nel sistema reingegnerizzato
- Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita



# Inquadramento generale esportazioni triangolari

Definizione doganale di ESPORTATORE – art. 1 punto 19) Reg. 2015/2446 (Regolamento Delegato del CDU)

« **(a)** il **privato** che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

**(b)** negli altri casi, quando a) non si applica:

**i)**

- la **persona stabilita** nel territorio doganale dell'Unione
- che **ha la facoltà di decidere e ha deciso** che le merci devono uscire da tale territorio doganale

**ii)** quando i) non si applica,

- qualsiasi **persona stabilita** nel territorio doganale dell'Unione
- che è **parte del contratto** in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale. »

# Inquadramento generale esportazioni triangolari

## Esportazioni – regole doganali vs IVA

- Dal **punto di vista doganale**, l'esportazione è disciplinata come un regime doganale a cui viene vincolata la merce destinata a **lasciare il territorio** doganale dell'Unione.
- Dal **punto di vista IVA**, l'esportazione è definita all'art. 8, c. 1, del DPR 633/72, che individua le cessioni all'esportazione non imponibili, che ricorrono al verificarsi di alcune **condizioni**:

### REQUISITO OGGETTIVO

- si deve trattare di una **cessione di beni che comporti il trasferimento della proprietà/diritto** reale di godimento sul bene;

### REQUISITO TERRITORIALE

- i beni ceduti devono essere **trasportati fuori dal territorio dell'UE**;

### PROVA DI USCITA

- l'esportazione deve risultare da **elementi idonei a provare l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione**.

# Inquadramento generale esportazioni triangolari

## Esportazioni – regole doganali vs IVA e punto di incontro



- Il **richiamo**, da parte delle disposizioni contenute nel DPR IVA in tema di cessioni all'esportazione, delle **disposizioni** doganali è finalizzato alla **disciplina delle prove** in merito alla **materiale uscita dei beni** dal territorio dell'Unione.

Ambito di applicazione	Uscita beni dall'UE	Trasferimento della proprietà
doganale	sì	non necessario
IVA	sì	necessario

# Inquadramento generale esportazioni triangolari

## Definizione di cessioni all'export

### Cessioni all'esportazione – art. 8, c.1, DPR n. 633/72

«Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

#### Lett. a) ESPORTAZIONI DIRETTE

- a) le **cessioni**, anche tramite commissionari, **eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti** o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni [...]

#### Lett. b) ESPORTAZIONI INDIRETTE

- b) le **cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto**, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura».

# Inquadramento generale esportazioni triangolari

## Operazioni triangolari all'export

### Esportazioni triangolari

Le c.d. «**esportazioni triangolari**» o, più comunemente, «**triangolazioni**» vanno individuate nell'inciso «*mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio ... a cura o a nome dei cedenti, anche per incarico dei propri cessionari*» riportato **nell'art. 8, c. 1, lett. a)** del D.P.R. 633/1972.




«Si tratta, esemplificando, dell'ipotesi di **operazioni commerciali cosiddette "a triangolo"**, nelle quali intervengono, oltre al terzo non residente, ultimo acquirente, due operatori nazionali rispettivamente cedente e cessionario di beni da esportare. La condizione posta dalla legge, agli anzidetti fini, è che il trasporto o la spedizione dei beni avvengano su incarico del cessionario residente, a cura o a nome del cedente. In tale situazione il rapporto di cessione tra i due soggetti residenti è oggettivamente non imponibile in quanto considerato dal legislatore "cessione all'esportazione". Di conseguenza il cessionario residente può effettuare senza pagamento d'imposta tutti gli acquisti di beni da esportare, oggetto delle contrattazioni come sopra ipotizzate» (cfr. Circolare n. 12 del 1981).

# Inquadramento generale esportazioni triangolari

## Operazioni triangolari all'export – esportazioni dirette, triangolari

### Cessioni all'esportazione dirette, IN TRIANGOLAZIONE



#### DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

- IT1 cede la merce ad IT2 (promotore) ed invia la merce a US, cliente di IT2.
- IT1 emettere fattura nei confronti di IT2 in regime di non imponibilità ex art. 8 D.L. 331/1993
- IT2 a sua volta emette fattura nei confronti di IT2 in regime di non imponibilità ex art. 8
- Solo uno dei due soggetti è esportatore, tipicamente IT2 in quanto titolare del contratto con il destinatario e quindi soggetto che è naturalmente in possesso di tutte le informazioni rispetto all'esportazione (destinatario etc)
- IT1 e IT2 archiviano prova dell'avvenuta esportazione oltre al DDT comprovante il soggetto che cura il trasporto.

### Cessioni all'esportazione dirette, IN TRIANGOLAZIONE (art. 8, c. 1, lett. a)




- ✓ Trasferimento della proprietà
- ✓ Trasferimento fisico dei beni
- ✓ Trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente anche per incarico del proprio cessionario



# Inquadramento generale esportazioni triangolari

Operazioni triangolari all'export – esportazioni dirette, triangolari

## Cessioni all'esportazione dirette, IN TRIANGOLAZIONE (art. 8, c. 1, lett. a) – AREE DI ATTENZIONE

INCOTERMS	
EXW FCA FAS	
FOB	
CFR CIF CPT CIP DAT DAP DPU DDP	

# La prova di esportazione nel sistema reingegnerizzato

## Operazioni di esportazione dall'Italia – Verifica MRN

- **Tracciamento MRN** rilasciati da Uffici di esportazione nazionali (IT)

- Possibili esiti:



**Uscita conclusa in data:**

- La verifica con **esito positivo** dell'uscita della merce costituisce **valida prova dell'avvenuta esportazione e dell'appuramento del regime doganale**.



**Esportazione scaduta in data:**

- Se il regime di esportazione **non** trova appuramento, gli esportatori sono esposti al **rischio di contestazioni in merito all'emissione di fatture recanti il titolo di non imponibilità IVA** ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72, **sprovviste di idonea documentazione doganale**.
- In caso di “esportazione scaduta”, ossia MRN non appurati (**senza c.d. “visto uscire”**) sarà necessario attivare **procedura di “follow up”** per la raccolta della **documentazione alternativa comprovante l'uscita dei beni dall'UE** per la chiusura amministrativa dell'operazione di esportazione.



# La prova di esportazione nel sistema reingegnerizzato

## Operazioni di esportazione dall'Italia – Ivisto

### Prima della reingegnerizzazione

#### Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 24ITQVV1TPS19916A5

Ufficio di esportazione: IT273102 - GAGGIOLO  
Ufficio di uscita effettivo: IT273102 - GAGGIOLO  
Uscita conclusa in data: 11/07/2024

### Dopo la reingegnerizzazione

#### Customs Declaration Details


MRN		LRN		Enter Operator	
24ITQ0B1TXT40356A3		202410092105278277		01273040129	
Declaring Operator	Agent		Exporter		Download DAE
IT09399880153			IT02235360027		<div>Download</div>
Registration Number		Acceptance Date and Hours		Office Code	
XT40356		09/10/2024 19:30:41		279100	
Ivisto state			Download Ivisto		
Uscita Conclusa il 12/10/2024			<div>Download</div>		

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ie:CC599C xmlns:ie="http://ecs.dgtaxud.ec">
  <messageSender>NECA.IT</messageSender>
  <messageRecipient>accoglienza</messageRecipient>
  <preparationDateAndTime>2024-10-12T23:16:33</preparationDateAndTime>
  <messageIdentification>17287677939571</messageIdentification>
  <messageType>CC599C</messageType>
  <ExportOperation>
    <MRN>24ITQ0B1TXT40356A3</MRN>
    <transit>0</transit>
  </ExportOperation>
  <CustomsOfficeOfExport>
    <referenceNumber>IT279100</referenceNumber>
  </CustomsOfficeOfExport>
  <CustomsOfficeOfExitActual>
    <referenceNumber>IT279100</referenceNumber>
  </CustomsOfficeOfExitActual>
  <ExitControlResult>
    <code>A2</code>
    <exitDate>2024-10-10</exitDate>
  </ExitControlResult>
</ie:CC599C>
```

# La prova di esportazione nel sistema reingegnerizzato

## Operazioni di esportazione in triangolazione dall'Italia



- In relazione alle prove doganali dell'avvenuta esportazione, IT1 e IT2, effettuando cessioni all'esportazione, devono **conservare un documento doganale a comprova dell'uscita**.
- La prassi corrente vede quale soluzione abituale l'indicazione dei riferimenti della fattura di prima vendita emessa dal cedente IT1 nei confronti di IT2, nella dichiarazione doganale nella quale figura come esportatore IT2. Si deve ritenere che, una volta appurato il regime di esportazione associato a questa dichiarazione, quel documento possa essere considerato prova di uscita valida ai fini IVA sia per IT1 che per IT2, legittimando per entrambi la non imponibilità della cessione (vds. anche FAQ ADM reingegnerizzazione export «operazioni in triangolazione»).

### Dopo la reingegnerizzazione

#### ***Come dovranno essere indicate le operazioni di esportazione in «triangolazione» in una dichiarazione doganale presentata nel nuovo sistema reingegnerizzato (AES fase 1)?***

Nel nuovo sistema questa modalità operativa è gestita mediante l'indicazione nel data element Esportatore (<Exporter>) del secondo cedente (esportatore che vende/esporta le merci ad un soggetto appartenente ad un paese extra-UE) e attraverso l'uso di un nuovo **codice documento nazionale**, “41YY”, da indicare tra i **documenti a supporto**, in corrispondenza del quale devono essere inserite le **informazioni relative al primo cedente**: anno, paese, partita IVA e numero di fattura.

# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

## TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE IMPROPRIE CON INTERVENTO DI SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO

- Una casistica di fondamentale rilevanza per le imprese italiane è quella trattata fin dalla **Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994** del Ministero delle Finanze:




### PUNTI DI ATTENZIONE

- **Chi cura il trasporto?**
- **Di quali prove può disporre l'operatore IT?**

# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

## TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE IMPROPRIE CON INTERVENTO DI SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO

### Caso I – Trasporto a cura del cedente italiano



- La merce è venduta dal **primo cedente** (**soggetto IT**) al **promotore** della triangolazione (**soggetto ES**), che la rivende ad un'impresa **extra-UE** (**soggetto US**)
- La merce viene spedita su incarico del promotore direttamente dall'Italia agli Stati Uniti, dove si trova il **destinatario finale** della triangolazione

➤ **Il trasporto è a cura del primo cedente**

# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

## TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE IMPROPRIE CON INTERVENTO DI SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO


### Caso I – Trasporto a cura del cedente italiano

Chi cura il trasporto?	Il <b>primo cedente</b> , soggetto IT 
Esportatore	<b>Primo o secondo cedente</b> presenta la dichiarazione doganale presso l'Ufficio delle dogane competente, in base alle circostanze dell'operazione (possono applicarsi eccezioni; vds. FAQ ADM) <a href="https://www.adm.gov.it/portale/faq-domande-e-risposte">https://www.adm.gov.it/portale/faq-domande-e-risposte</a>
Tipo di prova	Visto uscire (Ivisto)
Imponibilità IVA	Emissione di fattura non imponibile ai sensi dell' <b>art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72</b>

# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

## TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE IMPROPRIE CON INTERVENTO DI SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO

### Caso II – Trasporto a cura del promotore



—→ Fatturazione  
- - -→ Movimentazione beni

- La merce è venduta dal **primo cedente** (soggetto IT) al **promotore** della triangolazione (soggetto ES), che la rivende ad un'impresa **extra-UE** (soggetto US)
- La merce viene ceduta al promotore che si occupa di spedire la merce negli Stati Uniti, dove si trova il **destinatario finale** della triangolazione
- **Il trasporto è a cura del promotore**



# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

## TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE IMPROPRIE CON INTERVENTO DI SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO

### Caso II – Trasporto a cura del promotore

Chi cura il trasporto?	Il <b>promotore</b> , soggetto UE 
Esportatore	Promotore (ES) presenta la dichiarazione doganale di esportazione e figura quale <b>esportatore</b> nella dichiarazione doganale, spesso aperta presso un ufficio doganale UE (non IT)
Tipo di prova	Dichiarazione doganale priva di menzione della fattura del cedente IT <b>Prove alternative?</b> Bolla di import a destino?
Imponibilità IVA 	IT emette fattura nei confronti del cliente ES non imponibile ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. b) DPR 633/72 a condizione che i beni siano esportati entro 90 gg dalla consegna Qualora trascorsi 90 giorni dalla consegna dei beni non sia disponibile la prova di avvenuta esportazione, IT, per non incorrere nella sanzione di omessa applicazione dell'IVA (50% dell'IVA), deve provvedere nei 30 giorni successivi ad emettere nota di debito e versare tale imposta

# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

## Caso II – Trasporto a cura del promotore e operazioni di esportazione gestite interamente in altri Stati membri UE



### • Dogana di esportazione e di uscita (entrambe) in altro Stato membro

- L'operazione **non** è gestita con il sistema comune ECS che, essendo un sistema comunitario, presuppone lo scambio di dati tra due dogane di due differenti Stati membri (dogana di esportazione nel Paese A e dogana di uscita nel Paese B).
- L'operazione è **interamente gestita con la procedura nazionale** utilizzata all'interno dello Stato in cui l'intera operazione è effettuata e **non è nota all'Amministrazione doganale italiana**.
- Gli eventuali MRN rilasciati (generati e chiusi in altro Stato membro) non sono consultabili nel sistema informatico doganale nazionale AIDA, né nel sistema reingegnerizzato, né nel sistema ECS.
- Le prove dell'uscita della merce che uno Stato decide di fornire ad operatori che effettuano **interamente** l'operazione di esportazione all'interno del proprio territorio non sono note alle altre Amministrazioni doganali trattandosi di "operazioni nazionali" di quel Paese e quindi soggette a discipline di carattere nazionale.
- Deve essere, pertanto, **cura dell'operatore** italiano che effettua l'operazione presso altro Stato, acquisire l'informazione relativa al dato "prova di uscita della merce" e tenere agli atti tale prova.

*Agenzia delle Dogane, Nota 21.07.2008, prot. n. 3028 e Circolare 29.12.2010, n. 18/D*

## Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

### Caso II – Trasporto a cura del promotore e documentazione alternativa – art. 335 Reg. 2015/2447 (Regolamento di Esecuzione del CDU)

- **Documentazione alternativa** da presentare all'autorità doganale per comprovare l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale UE in assenza di appuramento del codice MRN.
- La **prova di esportazione** può essere fornita in particolare mediante:
  - ✓ una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell'Unione;
  - ✓ la prova del pagamento;
  - ✓ la fattura;
  - ✓ la bolla di consegna;
  - ✓ un documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione;
  - ✓ un documento trattato dall'autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;
  - ✓ le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore.

# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

## Dichiarazione di importazione a destino vs documenti di origine privata – Sentenza Cass. n. 19750, 28 agosto 2013

- Con sentenza ... la CTR Lombardia accogliendo l'appello proposto dall'Ufficio della Agenzia delle Entrate ed in totale riforma della decisione di prime cure, dichiarava legittimo l'avviso di accertamento notificato alla Società .. con il quale **veniva disconosciuta la natura di cessioni all'esportazione** ad operazioni effettuate dalla società, relative a dieci fatture emesse nell'anno 1999, e quindi recuperata la corrispondente IVA evasa.
  - I Giudici di appello rilevavano che **la società non aveva fornito adeguata prova della avvenuta esportazione** (recte: della spedizione o trasporto della merce fuori dal territorio della Comunità) in quanto in mancanza della prevista documentazione doganale (esemplare n. 3 del modello DAU timbrato dalla dogana di "uscita" delle merci) i documenti esibiti non comprovavano la effettiva uscita dei beni dal territorio doganale della Comunità.
- 
- DPR n. 43/1973 (TULD), **art. 346**, comma 1, lett. a) «il Ministero delle Finanze può in via generale consentire che:  
a) l'uscita delle merci dal territorio doganale, possa essere provata, agli effetti doganali, **anche per mezzo di attestazioni o certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere**» - **art. TULD ABROGATO e non sostituito all'interno delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice dell'Unione** (D.LGS. N. 141/2024)
  - Va dunque confermato l'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di cessioni alla esportazione esenti, ove non sia prodotto l'esemplare n. 3 del DAU, la prova della spedizione/trasporto dei beni fuori del territorio doganale della Comunità **può essere fornita**,
    - o mediante uno dei documenti commerciali indicati nel DPR 633/72, art. 8, c. 1, lett. a) debitamente vidimati dall'ufficio doganale di uscita della merce,
    - ovvero con ogni altro mezzo purché lo stesso abbia **carattere di «certezza ed incontrovertibilità»** (quale può essere **l'attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione** dell'avvenuta detta presentazione delle merci in dogana), mentre semplici documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell'avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo (cfr. confermato anche con Sentenza n. 32771, 8 novembre 2022, in relazione ad una scrittura privata autenticata da un notaio).

# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita


## Attendibilità insieme di documenti – Sentenza CARTRANS SPEDITION C-495/17

- La **domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione** dell'articolo 146, paragrafo 1, .... della «Direttiva IVA»).
  - È stata presentata nell'ambito di una **controversia** in merito al rifiuto delle autorità tributarie di esentare dall'IVA varie operazioni di trasporto realizzate per l'esportazione di beni a destinazione di paesi terzi nelle quali è intervenuta la Cartrans.
- 
- In mancanza di una disposizione nella Direttiva IVA riguardante le prove che i soggetti passivi sono tenuti a fornire per beneficiare dell'esenzione dall'IVA, **spetta agli Stati membri fissare le condizioni** in presenza delle quali essi esentano le operazioni di esportazione ... Tuttavia ... gli Stati membri **devono rispettare i principi generali** ... in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità.
  - Per quanto attiene al principio di **proporzionalità**, una misura nazionale eccede quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta nel caso in cui subordini essenzialmente il diritto all'esenzione dall'IVA al rispetto di obblighi formali, senza che siano presi in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se questi ultimi siano stati soddisfatti.
  - È **necessario** che il contribuente sia in grado di **fornire documenti doganali ufficiali, autentici e attendibili**.
  - Spetta alle autorità competenti, ai fini della concessione di dette esenzioni, **esaminare se** la realizzazione della condizione relativa all'esportazione dei beni interessati **possa essere dedotta, con un grado di verosimiglianza sufficientemente elevato, valutando unitamente l'insieme degli elementi** di cui tali autorità possono disporre, per appurarne **l'oggettivo collegamento con le fatture emesse dal trasportatore**.

# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

## TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE IMPROPRIE CON INTERVENTO DI SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO

### Caso III – Trasporto a cura del destinatario finale



- La merce è venduta dal **primo cedente** (**soggetto IT**) al **promotore** della triangolazione (**soggetto ES**), che la rivende ad un'impresa **extra-UE** (**soggetto US**)
- L'impresa italiana consegna in Italia i beni all'operatore extra-UE
- Il trasferimento della merce dall'Italia agli Stati Uniti viene curato direttamente dal destinatario finale
- **Il trasporto è a cura del destinatario finale**

## Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

### TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE IMPROPRIE CON INTERVENTO DI SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO

#### Caso III – Trasporto a cura del destinatario finale

<b>Chi cura il trasporto?</b>	Il <b>destinatario finale</b> , soggetto <b>extra-UE</b> 
<b>Esportatore</b>	Il <b>destinatario finale</b> (US) si occupa dell'esportazione
<b>Tipo di prova</b>	N.A. (per il soggetto IT non si configura esportazione)
<b>Imponibilità IVA</b>	Emissione di fattura soggetta ad IVA nei confronti del cliente UE (vengono meno i requisiti per la fatturazione in regime di non imponibilità)

# Casistiche esportazioni triangolari ed impatti sulle prove di avvenuta uscita

## TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE IMPROPRIE CON INTERVENTO DI SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO

### Spunti operativi


Collaborazione con il cliente UE

Istruzioni sdoganamento

Prediligere rese con mantenimento controllo operazione vs rischi fiscali



# Studio Tributario e Societario



***Pier Paolo Ghetti***

***Partner – Global Trade Advisory***

***Studio Tributario e Societario***

***Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited***

***E-mail: [pghetti@sts.deloitte.it](mailto:pghetti@sts.deloitte.it)***



***Alessandra Castaldo***

***Snr Manager – Global Trade Advisory***

***Studio Tributario e Societario***

***Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited***

***E-mail: [alcastaldo@sts.deloitte.it](mailto:alcastaldo@sts.deloitte.it)***

Click to Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Santa Sofia no. 28, 20122, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no. 28, 20122, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.

© 2025 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

**Deloitte.**